SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 135° — Numero 206**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 settembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 10 agosto 1994.

Norme tecniche per il riutilizzo come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la legge 10 gennaio 1991, n. 10;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto individua nell'allegato *A* i tipi e le caratteristiche dei residui nonché le rispettive norme tecniche e condizioni alle quali il riutilizzo dei residui stessi come fonte di energia in un ciclo di combustione è sottoposto alle disposizioni di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4, e all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438.

Art. 2.

I titolari di impianti esistenti, indipendentemente dalla potenzialità termica, già autorizzati ad utilizzare in un ciclo di combustione per la produzione di energia residui elencati nell'allegato *A* che intendono proseguire l'attività in conformità alle procedure agevolate previste dall'art. 5, del decreto-legge citato, devono adeguare gli impianti alle norme tecniche ed alle condizioni previste nell'allegato medesimo entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto in modo specifico nell'allegato stesso.

A tal fine entro i centottanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge citato, i soggetti interessati presentano un progetto di adeguamento.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1994

Il Ministro dell'ambiente
MATTEOLI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro della sanità
COSTA

ALLEGATO *A*

NORME TECNICHE PER IL RIUTILIZZO COME FONTE DI ENERGIA DEI RESIDUI DERIVANTI DA CICLI DI PRODUZIONE O DI CONSUMO.

A) REQUISITI E LIMITAZIONI D'USO
(dei combustibili non convenzionali)

1. *Sottoprodotti e residui di lavorazioni agricole (biomasse).*

1.1. Definizione.

Residui colturali pagliosi (cereali, leguminose da granella, piante oleaginose, ecc.).

Residui colturali legnosi (sarmenti di vite, residui di potature di piante da frutto, ecc).

Residui da estrazione forestale.

Residui colturali diversi (stocchi e tutoli di mais, steli di sorgo, di tabacco, di girasole, di canapa, di cisto, ecc.).

Residui di lavorazione (pula, lolla, residui fini di trebbiatura, gusci, ecc.).

1.2. Modalità di recupero.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 1.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 1.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questi integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

1.3. Caratteristiche dell'impianto.

L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 1.1 deve essere esercito in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi

Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido,

alimentazione automatica del combustibile,

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

2. *Residui della lavorazione di legno e affini e residui tessili di filatura e di tessitura (biomasse) non trattati*

2.1. Definizione.

Scarti anche in polvere a base esclusivamente di legno vergine o sughero vergine derivanti dall'industria della carta e del legno (prima e seconda lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per edilizia, pallets ed imballaggi ecc.) Scarti anche in polvere, a base vegetale, derivanti dalle lavorazioni tessili di filatura e di tessitura

2 2 Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 2 1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 2.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questi integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15

2.3 Caratteristiche dell'impianto.

L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 2 1 deve essere esercito in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.

Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di.

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido,

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento,

controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

3. *Sanse esauste e affini (biomasse)*

3 1. Definizione.

Sanse esauste derivanti da impianti di estrazione di olio da sanse vergini aventi le seguenti caratteristiche.

un contenuto massimo di umidità del 30%,

un contenuto massimo di zolfo dello 0,1% (in massa sul secco);

un P C I (potere calorifico inferiore) minimo pari a 12 500 kJ/kg (sul secco).

3.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 3.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 3.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione siano con questo integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

3 3. Caratteristiche dell'impianto.

L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 3.1 deve essere esercito in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.

Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento,

controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

4. *Vinacce esauste, vinaccioli, farina di vinaccioli, residui di frutta, buccette e altri residui vegetali (biomasse).*

4.1. Definizione.

Vinacce esauste, vinaccioli, farina di vinacciolo derivante da impianti di estrazione di olio di vinaccioli, residui di frutta, buccette e altri residui vegetali derivanti da impianti dell'industria distillatoria per estrazione di alcoli, dell'industria enologica e ortofrutticola, acquaviti di vinaccia e di frutta e da impianti per l'estrazione del succo di frutta e affini aventi le seguenti caratteristiche:

un contenuto massimo di umidità del 30%,

un contenuto massimo di zolfo dello 0,3% (in massa sul secco),

un P.C.I. (potere calorifico inferiore) minimo pari a 12.500 kJ/kg (sul secco).

4.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 4.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 4 3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15

4.3. Caratteristiche dell'impianto.

L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 4.1 deve essere esercito in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.

Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento,

controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

5. *Residui della lavorazione del legno e affini trattati.*

5.1. Definizione.

Scarti ed agglomerati anche in polvere a base esclusivamente legnosa e vegetale derivanti dall'industria del legno (prima e seconda lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per edilizia, ecc.) contenenti un massimo di PVC e di resine fenoliche dell'1% e privi di impregnanti a base di olio di catrame e sali CCA, aventi inoltre le seguenti caratteristiche:

un contenuto massimo di resina urea-formaldeide o melamina-formaldeide o urea-melamina-formaldeide del 12% (come massa secca/massa secca di pannello);

un contenuto massimo di resina a base di difenilmetandiisocianato dell'8% (come massa secca/massa secca di pannello);

un contenuto massimo di additivi (cloruro di ammonio, solfato di ammonio, urea-esametilentetrammina) del 10% (come massa secca/massa secca di resina).

5.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 5.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 5.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

5.3. Caratteristiche dell'impianto.

L'utilizzazione dei prodotti di cui al punto 5.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione ($CO_2/CO+CO_2$) minima del 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

Polveri	30	mg/Nm^3
HCl	30	mg/Nm^3
HF	2	mg/Nm^3
Cd+Hg+Tl	0,1	mg/Nm^3
Carbonio organico totale	20	mg/Nm^3
Ossidi di zolfo	500	mg/Nm^3
Ossidi di azoto	500	mg/Nm^3
Monossido di carbonio	150	mg/Nm^3
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm^3
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm^3

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988. Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

6. *Carta, cartone e poliaccoppiati.*

6.1. Definizione.

Residui, scarti e cascami derivanti da raccolta differenziata post-consumo o da lavorazione dell'industria cartaria, grafica e degli imballaggi costituiti da carta, cartone e poliaccoppiati composti da carta, polietilene ed alluminio, aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale maggiore di 12.500 kJ/kg ed un contenuto di zolfo e ceneri rapportate ai seguenti valori di combustibile convenzionale:

Potere calorifico inferiore	16.750 kJ/kg
Ceneri	10% in massa
Zolfo	0,3% in massa
Cloro	0,2% in massa

Il prodotto non deve contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo.

6.2. Caratteristiche dell'impianto.

L'utilizzazione dei rifiuti di cui al punto 6.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione ($CO_2/CO+CO_2$) minima del 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

Polveri	30	mg/Nm^3
HCl	30	mg/Nm^3
HF	2	mg/Nm^3
Cd+Hg+Tl	0,1	mg/Nm^3
Carbonio organico totale	30	mg/Nm^3
Ossidi di azoto	500	mg/Nm^3
Ossidi di zolfo	300	mg/Nm^3
Monossido di carbonio	150	mg/Nm^3
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm^3
Al (nel caso il rifiuto contenga alluminio)	5	mg/Nm^3
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm^3

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

7. *Resine e gomme artificiali e sintetiche non clorurate.*

7.1. Definizione.

Scarti e sfridi industriali, imballaggi e contenitori ed altri manufatti con cloro presente solo in tracce aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale maggiore di 16.750 kJ/kg.

Il prodotto non deve contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo.

7.2. Modalità di recupero energetico

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 7.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 7 3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15

7.3 Caratteristiche dell'impianto.

La combustione del prodotto di cui al punto 7 1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di.

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile,

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) minima del 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume.

Polveri	30	mg/Nm³
HCl	30	mg/Nm³
HF	2	mg/Nm³
Cd+Hg+Tl	0,1	mg/Nm³
Carbonio organico totale	30	mg/Nm³
Ossidi di zolfo	300	mg/Nm³
Ossidi di azoto	500	mg/Nm³
Monossido di carbonio	150	mg/Nm³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm³

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

8 *Fluff da macinazione di autoveicoli*

8.1. Definizione

Guarnizioni e profili di gomma, tessuti, plastiche, frammenti di pneumatici provenienti dalla macinazione dei veicoli dopo separazione dei componenti metallici, aventi le seguenti caratteristiche:

un contenuto massimo di inerti dell'8% (in massa) di cui un massimo di metalli del 4% (in massa);

un contenuto massimo di zolfo dell'1,0% (in massa);

un contenuto massimo di ossido di zinco dell'1,5% in massa;

un potere calorifico inferiore minimo di 14.500 kJ/kg.

Il prodotto non deve contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo.

8.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 8.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 8.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato da tale prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

8.3. Caratteristiche dell'impianto.

La combustione del prodotto di cui al punto 8.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento,

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, e della temperatura nell'effluente gassoso

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

Temperatura della camera di combustione	min 950 °C
Temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido	min 850 °C
Efficienza di combustione (CO2/CO+CO2)	min 99%
Tenore di ossigeno nei fumi	min 6%

e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

Polveri	30	mg/Nm³
HCl	30	mg/Nm³
HF	2	mg/Nm³
Cd+Hg+Tl	0,1	mg/Nm³
Carbonio organico totale	30	mg/Nm³
Ossidi di azoto	500	mg/Nm³
Monossido di carbonio	150	mg/Nm³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm³
Zn	5	mg/Nm³

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato

9. *Pneumatici fuori uso.*

9 1. Definizione.

Pneumatici (per autovetture, autocarri, ecc.) interi o in frammenti derivanti da produzione, vendita, sostituzione, ricostruzione, aventi le seguenti caratteristiche:

un contenuto massimo di ferro del 22% (in massa);

un contenuto massimo di ossido di zinco del 3,5% (in massa);

un potere calorifico inferiore minimo di 25.000 kJ/kg.

Il prodotto non deve contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo.

9 2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 9.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 9.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato da tale prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

9.3. Caratteristiche dell'impianto.

La combustione del prodotto di cui al punto 9.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

Temperatura della camera di combustione	min 950 °C
Temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido	min 850 °C
Efficienza di combustione ($CO_2/CO+CO_2$)	min 99%

e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

Polveri	30	mg/Nm³
HCl	30	mg/Nm³
HF	2	mg/Nm³
Cd+Hg+Tl	0,1	mg/Nm³
Carbonio organico totale	30	mg/Nm³
Monossido di carbonio	150	mg/Nm³
Ossidi di zolfo	400	mg/Nm³
Ossidi di azoto	500	mg/Nm³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm³
Zn	5	mg/Nm³

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

10. *Solventi e miscugli di solventi organici - Residui di distillazione di prodotti organici.*

10 1. Definizione.

Solventi organici non clorurati, loro miscele e residui di polimerizzazione e di distillazione di prodotti organici aventi le seguenti caratteristiche.

potere calorifico inferiore minimo pari a 12 500 kJ/kg;

presenza di composti organici alogenati solo in tracce.

I prodotti non devono essere contaminati da composti metallici di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, in concentrazioni superiori ad un decimo di quelle stabilite al paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale ex art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.

10.2. Caratteristiche dell'impianto.

Il prodotto di cui al punto 10.1 può essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW ad esclusione dei forni per la produzione di calce per uso alimentare.

Il prodotto può essere utilizzato in misura tale che il calore da esso prodotto rappresenti una percentuale non superiore al 40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase del suo funzionamento.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

Temperatura della camera di combustione	min 950 °C
Efficienza di combustione ($CO_2/CO+CO_2$)	min 99%

e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari al 3% in volume:

Polveri	10	mg/Nm³
HCl	10	mg/Nm³
HF	2	mg/Nm³
Sostanze di cui al par. 1.1 classe II (*)	0,5	mg/Nm³
Sostanze di cui al par. 2 classe I (*)	0,05	mg/Nm³
Sostanze di cui al par. 2 classe II e III (*)	0,5	mg/Nm³
Zn	5	mg/Nm³
Carbonio organico totale	10	mg/Nm³
Ossidi di zolfo	50	mg/Nm³
Ossidi di azoto	400	mg/Nm³
Monossido di carbonio (come valore medio giornaliero)	50	mg/Nm³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm³

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

11. *Combustibile derivato da rifiuti (RDF).*

11.1 Definizione.

Combustibile ottenuto da rifiuti solidi urbani e/o assimilabili, ad esclusione dei rifiuti tossici e nocivi e dei rifiuti ospedalieri, attraverso la raccolta differenziata e/o cicli di lavorazione che ne aumentano il potere calorifico, riducono la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale organico putrescibile, contenuto di umidità e di inquinanti entro i seguenti limiti:

Umidità	max 25%
P.C.I sul tal quale	12 500 kJ/kg
Ceneri sul tal quale in peso	max 20%
Cloro sul tal quale	max 0,7%
Zolfo sul tal quale	max 0,5%
Pb sul secco in peso	max 200 mg/kg
Cr sul secco	max 50 mg/kg
Cu sul secco	max 150 mg/kg
Mn sul secco	max 150 mg/kg
Zn sul secco	max 500 mg/kg
Ni sul secco	max 20 mg/kg
As sul secco	max 10 mg/kg
Cd + Hg sul secco	max 10 mg/kg
Pb + Cr + Cu + Mn + Zn sul tal quale	max 900 mg/kg

Per ciascuna partita di RDF deve essere certificata la temperatura di rammollimento delle ceneri.

11.2. Modalità di recupero energetico

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 11.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 11.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato da tale prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

(*) Vedi allegato 1 al decreto ministeriale 12 luglio 1990 (pubblicato nel supplemento ordinario n 51 alla *Gazzetta Ufficiale* n 176 del 30 luglio 1990)

11.3. Caratteristiche dell'impianto.

Il prodotto di cui al punto 11.1 può essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW ad esclusione dei forni per la produzione di calce per uso alimentare

Il prodotto può essere utilizzato in maniera tale che il calore da esso prodotto rappresenti una percentuale minima del 10%.

Gli impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile,

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, delle polveri e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

Temperatura della camera di combustione	min	950° C
Temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido	min	850° C
Efficienza di combustione ($CO2/CO+CO2$)	min	99%

e rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

Polveri	10	mg/Nm^3
HCl	10	mg/Nm^3
HF	2	mg/Nm^3
Sostanze di cui al par. 1.1 classe II (*)	0,5	mg/Nm^3
Sostanze di cui al par 2 classe I (*)	0,05	mg/Nm^3
Sostanze di cui al par. 2 classe II e III (*)	0,5	mg/Nm^3
Zn	5	mg/Nm^3
Carbonio organico totale	10	mg/Nm^3
Ossidi di azoto	400	mg/Nm^3
Monossido di carbonio (come valore medio giornaliero)	50	mg/Nm^3
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm^3
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm^3

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con combustibili autorizzati, i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

12. *Biogas.*

12.1. Definizione.

Gas combustibile prodotto dalla fermentazione anaerobica metanogenica di molecole organiche avente le seguenti caratteristiche:

Metano	min 30% vol
H2S	max 1,5% vol
Potere calorifico inferiore	min 12.500 kJ/Nm^3

12.2. Caratteristiche degli impianti.

L'utilizzazione di biogas è consentita all'interno degli stabilimenti e/o aree in cui si produce:

in impianti di combustione che garantiscano in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione ($CO2/CO+CO2$) minima del 99% e nel rispetto dei valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988. Non si applica il limite per le emissioni di ossido di zolfo,

in motori fissi a combustione interna nel rispetto dei limiti di cui all'art 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

(*) Vedi allegato 1 al decreto ministeriale 12 luglio 1990 (pubblicato nel supplemento ordinario n 51 alla *Gazzetta Ufficiale* n 176 del 30 luglio 1990)

13. *Distillati di catrame di carbon fossile proveniente da forni di cottura per elettrodi di carbone.*

13.1 Definizione.

Materiale catramoso derivante dal processo di cottura degli elettrodi di carbone e recuperato dal sistema di abbattimento dei fumi mediante elettrofiltrazione analogo al prodotto di cui al codice NC 2706 delle tariffe doganali, avente le seguenti caratteristiche:

Contenuto massimo di zolfo	1% in massa
Contenuto massimo di ceneri	0,6% in massa
Potere calorifico inferiore minimo	33.000 kJ/kg

13.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 13.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 13.3.

13.3. Caratteristiche dell'impianto.

La combustione del prodotto di cui al punto 13.1 è consentita nei forni industriali per la produzione degli elettrodi ed in impianti di potenza termica non inferiore a 10 MW.

Il prodotto può essere utilizzato in misura tale che il calore da esso prodotto rappresenti una percentuale non superiore al 40% del calore totale prodotto dagli impianti in qualsiasi fase del loro funzionamento.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustione gassosa o liquida (non richiesto nei forni industriali per la produzione degli elettrodi);

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del combustibile (non richiesta nei forni industriali per la produzione di elettrodi);

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno (non richiesto nei forni industriali per la produzione degli elettrodi);

controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

Temperatura della camera di combustione	min	950 °C
Efficienza di combustione ($CO2/CO+CO2$)	min	99%
Tenore di ossigeno nei fumi in volume	min	4%

e rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari al 3% in volume:

Polveri	50	mg/Nm^3
HF	2	mg/Nm^3
Carbonio organico totale (non si applica se il combustibile viene utilizzato direttamente nei forni di cottura degli elettrodi)	20	mg/Nm^3
Ossidi di azoto	500	mg/Nm^3
Monossido di carbonio (come valore medio giornaliero)	50	mg/Nm^3
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm^3
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm^3

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Non si applica il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo.

Nel caso di impiego simultaneo con combustibili autorizzati, i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

14. *Resine artificiali e sintetiche (PDF).*

14.1. Definizione.

Residui di resine o fibre artificiali e sintetiche derivanti da attività industriali, da imballaggi e films post-consumo da raccolta differenziata, con contenuto di cloro inferiore a 0,5% in massa aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale maggiore di 16.750 kJ/kg.

Il residuo non deve contenere, né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare tossico-nocivo.

14.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del residuo di cui al punto 14.1 può essere effettuato attraverso:

a) la combustione diretta alle condizioni indicate ai punti 14.3 e 14.4;

b) un processo di gassificazione, purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e ad esso integrati.

Per la produzione e utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

14.3. Caratteristiche dell'impianto.

Il residuo può essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW, provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo continuo dell'ossigeno, dell'ossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Detti impianti devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione ($CO/CO+CO2$) minima del 99%.

14.4. Valori limite alle emissioni.

Gli impianti di cui al punto 14.3 devono garantire i seguenti valori limite alle emissioni, riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume

Polveri	30	mg/Nm^3
HCl	10	mg/Nm^3
HF	2	mg/Nm^3
Cd+Hg+Ti	0,1	mg/Nm^3
Carbonio organico totale	30	mg/Nm^3
Ossidi di zolfo	400	mg/Nm^3
Ossidi di azoto	400	mg/Nm^3
Monossido di carbonio	100	mg/Nm^3
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm^3
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm^3

Per gli altri inquinanti si applicano i valori minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

Per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli impianti autorizzati esistenti si applicano i seguenti limiti di emissione:

nel caso di combustione diretta di PDF in miscela con combustibili autorizzati:

Polveri	150	mg/Nm^3
Hf	2	mg/Nm^3
Cd+Hg+Ti	0,2	mg/Nm^3
Carbonio organico totale	30	mg/Nm^3
Ossidi di zolfo	600	mg/Nm^3
Ossidi di azoto	1800-3000	mg/Nm^3
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm^3

Per gli altri inquinanti si applicano i valori di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

15. *Gas derivati.*

15.1. Definizione.

Gas derivante da processi di gasificazione di:

rifiuti urbani o assimilabili ai fini di una utilizzazione principale come combustibile per produrre energia:

RDF di cui al punto 11;

prodotti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 14,

avente le seguenti caratteristiche

Potere calorifico inferiore . . . min 4.500 kJ/Nm^3

15.2. Caratteristiche dell'impianto.

Impianti integrati costituiti da sistemi di produzione di gas derivati (di cui al precedente punto 15.1) e di energia, con potenza termica nominale superiore a 6 MW con le caratteristiche di seguito indicate:

a) nel caso si tratti di una turbina a gas fissa valgono i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%:

Monossido di cabonio . . . 100 mg/Nm^3

Ossidi di azoto (*):

per turbine di potenza termica > 100 MW	100 mg/Nm^3
per turbine di potenza termica ≤ 100 MW	150 mg/Nm^3
per turbine funzionanti meno di 2200 ore annue	250 mg/Nm^3

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988,

b) nel caso di gas derivato da rifiuti urbani o assimilabili utilizzati in una turbina a gas fissa si applicano, oltre a quelli di cui al punto *a)*, i seguenti limiti riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi del 15% in volume:

Polveri	5	mg/Nm^3
HCl	30	mg/Nm^3
HF	2	mg/Nm^3
Cd+Hg+Tl	0,1	mg/Nm^3
Carbonio organico totale	30	mg/Nm^3
Monossido di carbonio	100	mg/Nm^3
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm^3
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm^3

(*) Per le turbine a gas con rendimento superiore al 30% i valori limite di emissione sono calcolati aumentando i valori limite di 3 mg/Nm^3 per ciascun punto di rendimento superiore a 30, fino ad un massimo rispettivamente di 150 mg/Nm^3 e 200 mg/Nm^3

c) per gli impianti a combustione interna si applicano i valori limite fissati ai sensi dell'art 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

d) per le altre tipologie di impianti di combustione valgono i seguenti valori limite di emissione riferiti a un tenore di ossigeno nei fumi pari al 3% in volume·

Polveri	5	mg/Nm³
HCl	30	mg/Nm³
HF	2	mg/Nm³
Cd+Hg+Tl	0,1	mg/Nm³
Carbonio organico totale	30	mg/Nm³
Monossido di carbonio	100	mg/Nm³
Ossidi di azoto	300	mg/Nm³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm³

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato

16. *Legno impregnato.*

16 1 Definizione.

a) legname impregnato con olio di catrame derivante da attività di disinstallazione di infrastrutture quali linee ferroviarie, linee di telecomunicazione e linee elettriche;

b) legname impregnato con sali CCA (rame, cromo, arsenico) derivante da attività di disinstallazione di infrastrutture quali linee ferroviarie, linee di telecomunicazione e linee elettriche.

16 2 Modalità di recupero energetico

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 16 1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 16 3.

E escluso l'impiego simultaneo con altri combustibili ad eccezione di quelli eventualmente usati per i bruciatori ausiliari o pilota.

16 3 Caratteristiche dell'impianto.

Il prodotto di cui al punto 16.1 può essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW ad esclusione dei forni per la produzione di calce per uso alimentare.

Gli impianti devono essere provvisti di

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, delle polveri e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi

Temperatura della camera di combustione	min 950 °C
Temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido	min 850 °C
Efficienza di combustione (CO2/CO+CO2)	min 99%
Tenore di ossigeno nei fumi in volume	min 6%

e rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

Polveri	5	mg/Nm³
HCl	10	mg/Nm³
HF	2	mg/Nm³
Sostanze di cui al par. 1.1 classe II (*)	0,5	mg/Nm³
Sostanze di cui al par. 2 classe I (*)	0,05	mg/Nm³
Sostanze di cui al par. 2 classe II e III (*)	0,5	mg/Nm³
Carbonio organico totale	10	mg/Nm³
Ossidi di azoto	400	mg/Nm³
Monossido di carbonio (come valore medio giornaliero)	50	mg/Nm³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm³

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

17. *Ceneri da olio combustibile.*

17.1. Definizione.

Residuo solido derivante dalla combustione in caldaie dell'olio combustibile avente le seguenti caratteristiche:

P.C.I. sul tal quale	min 8.500 kJ/kg
Zolfo sul tal quale	in massa max 15%
MgO sul tal quale	in massa max 13%
V sul tal quale	in massa max 5%
Ni sul tal quale	in massa max 2%

17.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 17.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta nelle caldaie alimentate a carbone ovvero nei forni industriali, alle condizioni indicate al punto 17.3.

La miscelazione con il combustibile è consentita in misura tale che il calore prodotto rappresenti una percentuale non superiore al 5% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase del suo funzionamento.

17.3 Caratteristiche dell'impianto

La combustione del prodotto di cui al punto 17.1 è consentita negli impianti di potenza termica non inferiore a 50 MW.

Gli impianti devono essere provvisti di:

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, delle polveri e della temperatura nell'effluente gassoso.

Inoltre devono essere rispettati i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Al volume di gas di scarico derivante dalla combustione del prodotto di cui al punto 17.1 si applicano inoltre i seguenti valori limite di emissione:

Per le sostanze di cui al par. 2 classe I (*)	0,1	mg/Nm³
Per le sostanze di cui al par. 2 classe II (*)	0,5	mg/Nm³

(*) Vedi allegato 1 al decreto ministeriale 12 luglio 1990 (pubblicato nel supplemento ordinario n 51 alla *Gazzetta Ufficiale* n 176 del 30 luglio 1990)

Per tali inquinanti i valori limite di emissione da applicare all'impianto alimentato in miscela con il residuo di cui al punto 17.1 devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

B) CALCOLO DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA PER IMPIEGO DI COMBUSTIBILI IN MISCELA

Nel caso di impiego simultaneo dei residui di cui alla precedente lettera *A)* in miscela fra loro o con altri combustibili, i valori limite di emissione dell'impianto sono determinati nel modo seguente:

$$\frac{\text{V residuo} \times \text{C residuo} + \text{V altro combust.} \times \text{C altro combust}}{\text{V residuo} + \text{V altro combustibile}} = \text{C}$$

Dove:

V residuo = volume dei gas di scarico derivante esclusivamente dalla combustione dei residui di cui alla precedente lettera *A)*, determinato in base al residuo specificato nell'autorizzazione che ha il più basso potere calorifico, normalizzato alle condizioni indicate nel corrispondente punto della lettera *A)*.

C residuo = valori limite delle emissioni stabiliti alla precedente lettera *A)* del presente allegato per i residui impiegati.

V altro combustibile = volume dei gas di scarico derivanti dalla combustione dell'altro o degli altri combustibili autorizzati e normalmente utilizzati nell'impianto normalizzato alle condizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

C altro combustibile = valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per l'altro o gli altri combustibili normalmente utilizzati nell'impianto; se l'autorizzazione non prevede tali valori si ricorre alle concentrazioni reali nel volume dei gas di scarico misurate nelle più gravose condizioni di esercizio ovvero i valori fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

C = valore limite di emissione da rispettare in caso di impiego simultaneo di uno o più dei residui di cui alla lettera *A)* e uno o più di altri combustibili calcolato come previsto all'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 17 luglio 1990. Il tenore di ossigeno di riferimento deve tenere conto del rapporto dei volumi.

Per i cementifici non è richiesto il bruciatore pilota a combustibile liquido o gassoso.

I valori limite per il monossido di carbonio, di cui ai punti della precedente lettera *A)*, non si applica ai forni industriali ma solo alle caldaie.

Per il tenore di ossigeno di riferimento è comunque fatto salvo quanto disposto all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 12 luglio 1990.

Per il calcolo del valore di emissione di PCDD+PCDF come diossina equivalente si fa riferimento all'allegato 1 della proposta di direttiva CEE 92/C130/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n C 130 del 21 maggio 1992.

Relativamente ai metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si applica quanto previsto nei decreti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n 203. Per il campionamento e la caratterizzazione dei residui valgono i metodi previsti dalle vigenti disposizioni.

94A5729

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 agosto 1994.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Letizia», in Latina.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1993 con il quale la società cooperativa «Letizia», con sede in Latina, è stata sciolta d'ufficio, ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 ed il dott. Andrea Fontana ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 19 ottobre 1993, con la quale il predetto commissario liquidatore comunicava di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Andrea Fontana nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Renzo Vecchi, nato a Latina il 21 gennaio 1945 e residente in Latina, via Modigliani, 24, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Letizia», con sede in Latina, già sciolta ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, con decreto ministeriale 21 settembre 1993, in sostituzione del dott. Andrea Fontana, dimissionario.

Roma, 5 agosto 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A5743

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 51ª seduta pubblica per giovedì 8 settembre 1994, alle ore sedici, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

94A5792

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto-legge 1° luglio 1994, n. 429, recante: «Interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella città di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia».

Si comunica che le disposizioni del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 429 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 4 luglio 1994), non convertito in legge, recante: «Interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella città di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia», sono state sostituite da quelle contenute nel decreto-legge 31 agosto 1994, n 524 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 1994), come previsto dall'art. 6 di quest'ultimo decreto.

94A5776

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 settembre 1994

Dollaro USA	1580,86
ECU	1917,90
Marco tedesco	1003,21
Franco francese	293,13
Lira sterlina	2439,27
Fiorino olandese	894,30
Franco belga	48,739
Peseta spagnola	12,095
Corona danese	254,30
Lira irlandese	2411,29
Dracma greca	6,606
Escudo portoghese	9,843
Dollaro canadese	1158,14
Yen giapponese	15,848
Franco svizzero	1192,65
Scellino austriaco	142,56
Corona norvegese	228,94
Corona svedese	205,39
Marco finlandese	310,46
Dollaro australiano	1173,79

94A5799

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diniego di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994 è stata negata la registrazione come presidio sanitario del prodotto Rhizopon AA polvere 1%, richiesto dall'impresa ACF Chemiefarma NV, con sede in via Straatweg, 2 Postbus 5, 3600 AA Maarssen, Olanda, rappresentata in Italia dalla ditta Aifar agricola S.r.l., con sede in Ronco Scrivia (Genova), via Bazzano, 12.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994 è stata negata la registrazione come presidio sanitario del prodotto Rhizopon AA polvere 2%, richiesto dall'impresa ACF Chemiefarma NV, con sede in via Straatweg, 2 Postbus 5, 3600 AA Maarssen, Olanda, rappresentata in Italia dalla ditta Aifar agricola S.r.l., con sede in Ronco Scrivia (Genova), via Bazzano, 12.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994 è stata negata la registrazione come presidio sanitario del prodotto Rhizopon AA polvere 4%, richiesto dall'impresa ACF Chemiefarma NV, con sede in via Straatweg, 2 Postbus 5, 3600 AA Maarssen, Olanda, rappresentata in Italia dalla ditta Aifar agricola S.r.l., con sede in Ronco Scrivia (Genova), via Bazzano, 12.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994 è stata negata la registrazione come presidio sanitario del prodotto Rhizopon AA polvere 0,5%, richiesto dall'impresa ACF Chemiefarma NV, con sede in via Straatweg, 2 Postbus 5, 3600 AA Maarssen, Olanda, rappresentata in Italia dalla ditta Aifar agricola S.r.l., con sede in Ronco Scrivia (Genova), via Bazzano, 12.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994 è stata negata la registrazione come presidio sanitario del prodotto Rhizopon A polvere 0,7%, richiesto dall'impresa ACF Chemiefarma NV, con sede in via Straatweg, 2 Postbus 5, 3600 AA Maarssen, Olanda, rappresentata in Italia dalla ditta Aifar agricola S.r.l., con sede in Ronco Scrivia (Genova), via Bazzano, 12.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994 è stata negata la registrazione come presidio sanitario del prodotto Rhizopon AA polvere 8%, richiesto dall'impresa ACF Chemiefarma NV, con sede in via Straatweg, 2 Postbus 5, 3600 AA Maarssen, Olanda, rappresentata in Italia dalla ditta Aifar agricola S.r.l., con sede in Ronco Scrivia (Genova), via Bazzano, 12

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994 è stata negata la registrazione come presidio sanitario del prodotto Rhizopon A compresse, richiesto dall'impresa ACF Chemiefarma NV, con sede in via Straatweg, 2 Postbus 5, 3600 AA Maarssen, Olanda, rappresentata in Italia dalla ditta Aifar agricola S.r.l., con sede in Ronco Scrivia (Genova), via Bazzano, 12.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994 è stata negata la registrazione come presidio sanitario del prodotto Rhizopon AA compresse, richiesto dall'impresa ACF Chemiefarma NV, con sede in via Straatweg, 2 Postbus 5, 3600 AA Maarssen, Olanda, rappresentata in Italia dalla ditta Aifar agricola S.r.l., con sede in Ronco Scrivia (Genova), via Bazzano, 12.

94A5744

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca delle autorizzazioni concesse alla S.r.l. Magazzini frigoriferi di Trezzano, in Milano, ad esercitare un magazzino generale.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1994 le autorizzazioni ad esercitare un magazzino generale concesse alla S.r.l. Magazzini frigoriferi di Trezzano, con sede in Milano, sono state revocate per cessazione di attività.

94A5760

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Marvelli» di Rimini ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 161/94/1-2 datato 14 maggio 1994 del prefetto di Forlì Cesena la scuola media statale «A. Marvelli» di Rimini è stata autorizzata ad accettare le settoelencate donazioni:

un fotoincisore Rex-Rotary Mod. 2150 del valore di L. 650.000;
un ciclostile ad inchiostro Rex-Rotary Mod. 790 del valore di L. 350.000.

Offerente: comitato genitori alunni predetta scuola media.

94A5763

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Galilei» di Montopoli in Val d'Arno ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 346/94 Sett. I datato 18 febbraio 1994 del prefetto di Pisa la scuola media statale «G. Galilei» di Montopoli in Val d'Arno è stata autorizzata ad accettare le settoelencate donazioni:

due personal computer IBM 2121-642 del valore complessivo di L. 4 760.000;
tre personal computer IBM 2121-241F del valore complessivo di L. 6.000.000;
una stampante IBM-380-001 del valore di L. 1.095.000.

Offerente: Barilla alimentare S.p.a. per vincita concorso «Alimentazione sana-natura amica».

94A5764

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Sicignano degli Alburni, in Sicignano degli Alburni.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 13 agosto 1994, ha nominato il dott. Augusto Broggi commissario straordinario e i signori avv. Alessandro Leproux, prof. avv. Vincenzo Mezzacapo e dott. Pietro Mastrapasqua componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Sicignano degli Alburni, con sede in Sicignano degli Alburni (Salerno), in amministrazione straordinaria.

94A5745

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto. (Comunicazione n. 94008304 del 25 agosto 1994)

Il comma 3 dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, impone alla Consob di rendere noto, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti, l'ammontare delle partecipazioni di maggioranza relativa al capitale di società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto.

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 sono state rese note le soglie percentuali di maggioranza relativa, quelle di controllo individuabili dalla Consob a seguito di esami sui documenti a disposizione, nonché quelle aggregate da più azionisti attraverso la stipula di accordi parasociali.

Con successive comunicazioni sono state poi modificate le soglie per quelle società per le quali si fosse verificato un fatto oggettivamente rilevante (variazione della partecipazione superiore al 2% del capitale ordinario) e sono state inserite quelle società che, per effetto di modificazioni dell'azionariato, hanno assunto rilevanza ai fini della pubblicazione.

Sempre in ossequio alla norma citata, con ulteriori comunicazioni, sono state rese note le partecipazioni rilevanti a seguito dell'approvazionedel bilancio relativo all'esercizio 1992.

La Commissione rende ora noto l'ammontare delle partecipazioni rilevanti con riferimento a quelle società che hanno approvato il bilancio relativo all'esercizio 1993 nel corso dei mesi aprile-luglio 1994 — ed in ordine alle quali, alla data del 16 agosto 1994 è pervenuto alla Commissione il relativo verbale assembleare — ovvero per le quali si sia verificato un fatto oggettivamente rilevante.

I criteri di individuazione delle soglie rilevanti sono i medesimi di quelli già illustrati con la comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992; si procede, pertanto, ad aggiornare i dati riportati nella citata comunicazione.

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE SOCIETA PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA RELATIVA NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Società con azioni quotate in borsa.

Societa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Acciaierie Falck	11,36% Vallemeria S.p.a. (Famiglia Falck)	11,36% Vallemeria S.p.a. (Famiglia Falck) (Allegato *A*)
Acquedotto De Ferrari Galliera	17,96% Idioma SA	17,96% Idioma SA (Allegato *A*)
Cartiere Burgo	24,76% Gemina S p.a.	21,30% Gemina S.p.a. (Allegato *A*)
Finarte	16,94% Francesco Micheli	17,71% Francesco Micheli (Allegato *A*)
Fondiaria	34,33% Sepad SA	34,33% Sepad SA (Allegato *A*)
	6,83% Banque Nationale De Paris	6,83% Banque Nationale De Paris (Allegato *A*)
Gruppo bancario Credito romagnolo Industrie Secco	13,28% Luciano Gusmeroli	15% Luciano Gusmeroli (Allegato *A*)
Industrie Zignago	13,93% Pietro Marzotto	13,93% Pietro Marzotto (Allegato *A*)
Stefanel	32.89% Elisa Lorenzon	32,89% Elisa Lorenzon (Allegato *A*)
Zucchi	25% Marzotto S.p.a.	25% Marzotto S.p.a. (Allegato *A*)

Società con azioni ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto:

Societa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Credito agrario bresciano	6% Compagnia bresciana investimenti	6% Compagnia bresciana investimenti (Allegato *A*)
Istituto finanziario per l industria edilizia - Finance	21,02% Giancarlo Borini	21,02% Giancarlo Borini (Allegato *A*)
Frette	28,82% Vittorio Mosca	28,82% Vittorio Mosca (Allegato *A*)

ALLEGATO *B*

ELENCO DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE CHE CONSENTE DI ESERCITARE UN'INFLUENZA DOMINANTE NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Società con azioni quotate in borsa:

Società	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Banca Nazionale dell'Agricoltura	48,66% Giovanni Auletta Armenise	48,20% Giovanni Auletta Armenise (Allegato *B*)
Bastogi	47% Laura Mastracchi Manes	47% Laura Mastracchi Manes (Allegato *B*)
Boero Bartolomeo	41,99% Andreina Boero	41,99% Andreina Boero (Allegato *B*)
Cam Finanziaria	47,07% G.P.I. S.p.a. (Marco Tronchetti Provera)	46,19% G.P.I. S.p.a. (Marco Tronchetti Provera) (Allegato *B*)
Centenari & Zinelli	40,01% Giuliano Colombo	40,01% Giuliano Colombo (Allegato *B*)
Cir	40,91% Carlo De Benedetti	43,37% Carlo De Benedetti (Allegato *B*)
Cogefar Impresit	37,20% G. Agnelli & C Sapa	37,20% G Agnelli & C. Sapa (Allegato *B*)
Gabetti Holding	49,13% Giovanni Gabetti	49,13% Giovanni Gabetti (Allegato *B*)
Itamobiliare	44,87% Efiparind BV e Cie Sapa (Rosalia Radici Pesenti)	44,87% Efiparind BV e Cie Sapa (Rosalia Radici Pesenti) (Allegato *B*)
Italgas	43,54% Eni S.p.a.	45,32% Eni S.p.a. (Allegato *B*)
Italjolly	41,39% Laura Pia Marzotto	41,49% Laura Pia Marzotto (Allegato *B*)
La Rinascente	35,36% G. Agnelli & C. Sapa	33% G. Agnelli & C. Sapa (Allegato *B*)
Montedison	30,29% Ferruzzi Finanziaria S p.a.	30,40% Ferruzzi Finanziaria S.p.a. (Allegato *B*)
Saiag	49,63% Cortiplast S.p.a. (Famiglia Valetto)	48,94% Cortiplast S.p.a. (Famiglia Valetto) (Allegato *B*)
Smi	47,70% Gim S.p.a.	47,59% Gim S p.a. (Allegato *B*)
Snia BPD	48,87% G. Agnelli & C. Sapa	49,87% G. Agnelli & C. Sapa (Allegato *B*)
Tecnost Mael	48,30% Carlo De Benedetti	48,37% Carlo De Benedetti (Allegato *B*)
Teknecomp	47,29% Quattroduedue S.p.a.	47% Quattroduedue S.p.a. (Allegato *B*)
Texmantova	47,33% Nord Milano Compagnia Finanziaria S.p.a.	48,61% Nord Milano Compagnia Finanziaria S.p.a. (Allegato *B*)

Società con azioni ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto:

Società	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Banca della Provincia di Napoli	38,31% Manlio Albi Marini	39,13% Manlio Albi Marini (Allegato *B*)
Cibiemme Plast	43,57% Team 33 S.r.l.	43,57% Team 33 S.r l. (Allegato *B*)

ALLEGATO *C*

ELENCO DELLE SOCIETA PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO DETENUTA DA UN UNICO AZIONISTA TRAMITE ACCORDO PARASOCIALE

Società con azioni quotate in borsa

Società	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Cofide	52,16% Carlo De Benedetti	51,81% Carlo De Benedetti (Allegato *C*)
Costa Crociere	50,29% Il Ponte S p.a. (Famiglia Costa)	50,49% Il Ponte S.p.a. (Famiglia Costa) (Allegato *C*)
Olivetti	29,84% Carlo De Benedetti	27,60% Carlo De Benedetti (Allegato *C*)
Sirti	53,11% Stet S.p.a.	53,31% Stet S.p.a. (Allegato *C*)

ALLEGATO *D*

ELENCO DELLE SOCIETA PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA DA PIU AZIONISTI AL FINE DI DARE UNICITÀ DI INDIRIZZO ALLA GESTIONE SOCIALE

Società con azioni quotate in borsa

Società	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Acquedotto Nicolay	50,22%	50,32%
Aedes	62,88%	62,88%
Banco Ambrosiano Veneto	68,33%	68,33%
Credito Fondiario e Industriale	52,60%	52,60%
Gemina	46,47%	46,47%
Gim	63,15%	63,15%
Italfondiario	50,10%	50,10%
La Gaiana	76,09%	75,59%
Marangoni	51% (*)	51%
Mediobanca	50%	50%
Necchi	42,35%	42,35%
Pirelli & C	51,52%	51,52%
Riva Finanziaria	39,64%	39,64%
Saes Getters	76,67%	76,67%
Terme Demaniali di Acqui	63,99%	63,99%

(*) Quota sindacata

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A, B, C e D* sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

94A5747

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300